



# COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A



## DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 31/03/2016

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU).  
Determinazione aliquote per l'anno 2016

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
Dott. BONGIOVANNI FILIPPO	S	Sig.ra SOLDI MARIA DANIELA	N
Geom. RUBERTI PIERFRANCESCO	S	Sig. COZZINI GIUSEPPE	S
Arch. STRINGHINI STEFANO	S	Sig. PASOTTO PIERLUIGI	S
Sig.ra MUSSETOLA GIUSEPPINA	S	Prof. TASCARELLA CALOGERO	S
Avv. MICOLO MARCO	S	Sig. TOSCANI MAURIZIO	S
Rag. BOLDRINI FABIO	S	Dott. FERRONI ORLANDO	S
Sig. MAIA RONNIE	N	Dott.ssa PAPETTI MIRCA	S
Sig. SCAGLIONI GIUSEPPE	S	Sig.ra SORTINO ILENIA	S
Dott.ssa TEI SILVIA	S		

*Presenti n. 15*

*Assenti n. 2*

Presenziano gli Assessori Esterni:

LEONI GIOVANNI GIUSEPPE, CARENA PAMELA, SALVATORE GIANFRANCO, VALENTINI SARA, POLI MARCO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA.

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MICOLO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2016

Come disposto nella riunione dei Capigruppo i punti all'ordine del giorno della seduta del 31/03/2016 dal n. 4 al n. 12 sono stati discussi cumulativamente. La trascrizione degli interventi è riportata nella deliberazione n. 13 del 31/03/2016.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICORDATO che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative in materia di IMU:

- art. 1, comma 703, della L. 147/2013 che prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011, nonché le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.), a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;
- Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 il quale ha introdotto rilevanti novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha modificato in modo significativo la disciplina IMU a partire dal 1 gennaio 2013 abolendo, tra l'altro, la quota statale inizialmente prevista dal co. 11 dell'art. 13 D.L. 201/2011 salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva classificati nella categoria catastale "D", che spetta allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76% ed ai Comuni per l'eventuale differenza derivante dall'innalzamento dell'aliquota standard fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha apportato modificazioni al D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011;
- artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che hanno apportato rilevanti modifiche alla Legge 147/2013 sopracitata;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTA la necessità di determinare le aliquote IMU per l'anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.05.2015 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2015:

- **aliquota ordinaria: 0,98%**
- **aliquota ridotta per le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze: 0,50%**

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15.06.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 27.09.2012 e con delibera consiliare n. 25 del 14.05.2015;

RICORDATO che ad opera dell'art. 5 del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sopra richiamato è stata introdotta l'assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

RICORDATO pertanto che, nell'anno 2015, questa tipologia di immobile era, per la quota di rendita fino ad € 500, esente IMU e soggetta a TASI con applicazione dell'aliquota stabilita per l'abitazione principale;

PRESO ATTO che l'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016):

- ha soppresso il potere regolamentare del Comune di equiparare all'abitazione principale le case concesse in comodato a parenti;  
- ha introdotto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, al massimo un altro immobile in Italia adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che, a seguito delle condizioni restrittive sopra indicate, numerosi immobili in comodato gratuito che lo scorso anno hanno potuto beneficiare dell'assimilazione ad abitazione principale (esenzione IMU e versamento TASI con aliquota 2,5°/°°), a partire dall'anno 2016 non potrebbero beneficiare di alcun tipo di agevolazione;

RITENUTO pertanto opportuno individuare una formulazione che permetta ai possessori dei suddetti immobili di non essere così pesantemente penalizzati;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 677, della L. 27/12/2013, n. 147, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale **la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013**, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

RICORDATO che l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ha stabilito, con riferimento all'Imposta Municipale Propria, l'applicazione di un'**aliquota di base** nella misura dello **0,76%**, con facoltà per i Comuni di modificarla, **in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali**;

VISTO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, che stabilisce che "...per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle...deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti...agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..."

VISTA la Risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 03.03.2016 con la quale si propone al Consiglio Comunale:

- di confermare l'aliquota IMU ordinaria dello 0,98%;
- di confermare l'aliquota sulle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dello 0,50%;
- di introdurre una terza aliquota dello 0,76%;

come sotto meglio specificate:

- **aliquota ordinaria: 0,98%**
- **aliquota ridotta: 0,50 % per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;**
- **aliquota ridotta : 0,76 % limitatamente ad una unità immobiliare, per le sole abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile stabilita dall'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).**

specificando che l'aliquota dello 0,76% può essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 5, comma 8, del vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire:

- è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;
- l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato

registrato all'Agenzia delle Entrate;

RICORDATA la seguente definizione di abitazione principale e pertinenze contenuta nell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 201/2011:

- *“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo d'imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*
- *“Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;*

RICORDATO che a far data dal 01.01.2014:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), non si applica l'Imposta Municipale Propria al possesso dei seguenti immobili:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione base di € 200,00 ma non più la detrazione di € 50,00 per i figli di età inferiore ai 26 anni;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o al personale appartenente alla carriera prefettizia, purchè non locato, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, non si applica l'Imposta Municipale Propria al possesso dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;

- ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, novellato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che, ad opera dell'art. 1, comma 13, della L. 208/2015 è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RILEVATO che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto

Legge n. 557/1993, ove costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sono esenti; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, sono assoggettate all'Imposta Municipale Propria applicando l'aliquota ordinaria;

PRECISATO che il gettito IMU stimato per l'anno 2016, con le aliquote sopra indicate, ammonta ad € 2.400.000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

di cui **all'allegato "A"**;

**Con voti favorevoli numero 9 (Bongiovanni Filippo, Ruberti Pierfrancesco, Stringhini Stefano, Mussetola Giuseppina, Micolo Marco, Boldrini Fabio, Scaglioni Giuseppe, Tei Silvia e Cozzini Giuseppe), contrari numero 3 (Pasotto Pierluigi, Tascarella Calogero e Papetti Mirca), astenuti numero 3 (Toscani Maurizio, Sortino Ilenia e Ferroni Orlando), espressi per alzata di mano da numero 14 consiglieri.**

**delibera**

1. di confermare l'aliquota IMU ordinaria dello 0,98%;
2. di confermare l'aliquota sulle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dello 0,50%;
3. di introdurre una terza aliquota dello 0,76%;

come sotto meglio specificate:

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>aliquota ordinaria: 0,98%</b></li><li>• <b>aliquota ridotta: 0,50 % per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;</b></li><li>• <b>aliquota ridotta : 0,76 % limitatamente ad una unità immobiliare, per le sole abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile stabilita dall'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).</b></li></ul> |
|--|

specificando che l'aliquota dello 0,76% può essere applicata alle abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 5, comma 8, del vigente Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), vale a dire:

- è necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;

- l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;
  - l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
  - per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate;
2. di confermare – per l'anno 2016 - la detrazione base di € 200,00 per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze
  3. di dare atto che le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, nonché i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola ed i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP sono esenti;
  4. di dare atto che ad opera dell'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è dovuto il versamento dell'IMU con l'applicazione di una riduzione al 50% della base imponibile spettante al verificarsi di determinate condizioni come meglio precisato nelle premesse.

ed infine, vista l'urgenza di provvedere in merito,

**Con voti favorevoli numero 9 (Bongiovanni Filippo, Ruberti Pierfrancesco, Stringhini Stefano, Mussetola Giuseppina, Micolo Marco, Boldrini Fabio, Scaglioni Giuseppe, Tei Silvia e Cozzini Giuseppe), contrari numero 3 (Pasotto Pierluigi, Tascarella Calogero e Papetti Mirca), astenuti numero 3 (Toscani Maurizio, Sortino Ilenia e Ferroni Orlando), espressi per alzata di mano da numero 14 consiglieri.**

delibera

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**F.to AVV. MICOLO MARCO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

- ☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- ☒ Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 07/04/2016 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. .... in data ..... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. .... in data ..... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ..... al .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2016

- ☒ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- ☐ Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**



# COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 24/03/2016

OGGETTO Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU).  
Determinazione aliquote per l'anno 2016

Settore SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del Settore SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ex. artt. 49 e 147-bis d. lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ex art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, esprime il seguente parere attestante la regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione: FAVOREVOLE

Casalmaggiore, li 24/03/2016



ABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE  
DOTT.SSA BADALOTTI MARIROSA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane, ex artt. 49, 147-bis e 151 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ex art. 3 comma 2 del Regolamento Comunale sui controlli interni e all'art. 3 comma 1 lettera b) del Regolamento Comunale di contabilità esprime il seguente parere attestante la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione: FAVOREVOLE avendo riscontrato che:

- 1) non altera il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 2) rispetta le regole di finanza pubblica e di gestione contabile del bilancio, le norme fiscali, gli obiettivi del patto di stabilità sia con riguardo agli stanziamenti di bilancio sia al programma dei pagamenti;

Codice Bilancio	Descrizione	Cap./Articolo	Bilancio

Casalmaggiore, li 24/03/2016



IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
DOTT.SSA BADALOTTI MARIROSA